REGOLAMENTO (CEE) N. 817/70 DEL CONSIGLIO

del 28 aprile 1970

che stabilisce disposizioni particolari relative ai vini di qualità prodotti in regioni determinate

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43,

visto il regolamento n. 24 relativo alla graduale attuazione di un'organizzazione comune del mercato vitivinicolo [1], in particolare l'articolo 4,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

considerando che il regolamento (CEE) n. 816/70 del Consiglio, del 28 aprile 1970, relativo a disposizioni complementari in materia di organizzazione comune del mercato vitivinicolo [2] comporta un regime che, sempreché la sua portata non sia limitata ad altri prodotti, si applica anche ai vini di qualità prodotti in regioni determinate; che tale regime comporta in particolare alcune norme comuni di produzione;

considerando che lo sviluppo di una politica di qualità nel settore agricolo e in particolare nel settore vinicolo non può che contribuire al miglioramento delle condizioni del mercato e, di conseguenza, all'incremento degli sbocchi; che l'adozione di discipline comuni complementari rispetto al regolamento (CEE) n. 816/70 e concernenti la produzione e il controllo dei vini di qualità prodotti in regioni determinate si inserisce nell'ambito della politica summenzionata ed è atta a contribuire al conseguimento degli obiettivi suindicati;

considerando che l'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento n. 24 enumera alcuni elementi di cui si deve tener conto nello stabilire le disposizioni comunitarie; che è indispensabile precisare la natura e la portata di tali elementi;

considerando che, se è necessario tener conto delle condizioni tradizionali di produzione, occorre compiere uno sforzo comune di armonizzazione per quanto riguarda le esigenze di qualità;

considerando che è necessario elencare e definire gli elementi che possono consentire di caratterizzare ciascuno dei vini di qualità prodotti in regioni determinate;

considerando che, fino all'adozione di metodi comunitari per l'esame di tali elementi, occorre riferirsi ai metodi di analisi stabiliti al momento dell'entrata in vigore del presente regolamento nell'allegato A della Convenzione internazionale per l'unificazione dei metodi di analisi e di valutazione dei vini del 13 ottobre 1954; che, d'altro lato, qualora detto allegato non preveda un metodo per l'esame degli elementi in questione, devono restare applicabili i metodi tradizionalmente usati in ciascuno degli Stati membri;

considerando che, allo scopo di proteggere i produttori contro la concorrenza sleale e i consumatori contro le confusioni e le frodi, è necessario riservare ai vini conformi alle prescrizioni comunitarie la menzione «vino di qualità prodotto in una regione determinata», senza pertanto escludere l'utilizzazione di menzioni specifiche tradizionali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il presente regolamento stabilisce disposizioni particolari per i vini di qualità prodotti in regioni determinate.

Per vini di qualità prodotti in regioni determinate, qui di seguito designati «v.q.p.r.d.», si intendono i vini conformi alle disposizioni del presente regolamento e a quelle adottate in applicazione del medesimo, e definiti dalle regolamentazioni nazionali.

Articolo 2

1. Per regione determinata si intende un'area o un complesso di aree viticole, che producono vini che possiedono caratteristiche qualitative particolari e il cui nome serve a designare i vini definiti all'articolo 1.

---

[1] GU n. 30 del 20. 4. 1962, pag. 989/62.

[2] Vedi pag. 1 della presente Gazzetta ufficiale.

2. Ciascuna regione determinata è oggetto di una delimitazione precisa, per quanto possibile in base alla parcella o all'appezzamento vitato. Tale delimitazione, che è effettuata da ciascuno degli Stati membri interessati, tiene conto degli elementi che contribuiscono alla qualità dei vini prodotti in detta regione e in particolare della natura del terreno e del sottosuolo, del clima e della situazione delle parcelle o degli appezzamenti vitati.

Articolo 3

1. Ogni Stato membro compila un elenco dei vitigni atti alla produzione di ciascuno dei v.q.p.r.d. prodotti sul suo territorio, vitigni che possono essere solo della specie «Vitis vinifera» e che devono appartenere alle categorie raccomandate o autorizzate di cui all'articolo 16 del regolamento (CEE) n. 816/70.

2. Le disposizioni di cui al paragrafo 1 possono essere rivedute ulteriormente dal Consiglio, che delibera su proposta della Commissione, secondo la procedura di voto dell'articolo 43, paragrafo 2, del trattato.

3. I vitigni non compresi nell'elenco di cui al paragrafo 1 sono eliminati dalle parcelle o dagli appezzamenti vitati destinati alla produzione dei v.q.p.r.d.

Tuttavia, in deroga al comma precedente, la presenza di vitigni non compresi nell'elenco può essere ammessa dagli Stati membri per un periodo di 3 anni a decorrere

— dall'entrata in vigore del presente regolamento, per le regioni determinate la cui delimitazione ha già preso effetto a tale data,

— dal momento in cui ha effetto la delimitazione della regione determinata in causa, quando tale delimitazione non sia ancora stata effettuata all'entrata in vigore del presente regolamento

purché detti vitigni siano della specie «Vitis vinifera» e non costituiscano più del 20 % delle viti coltivate sulla parcella o sull'appezzamento vitato considerato.

4. Al più tardi al termine del periodo di cui al paragrafo 3, ogni parcella o appezzamento vitato destinato alla produzione dei v.q.p.r.d. deve contenere soltanto vitigni compresi nell'elenco di cui al paragrafo 1. La mancata osservanza di quest'ultima disposizione determina, per tutti i vini ottenuti da uve raccolte in tale parcella o appezzamento vitato, la perdita del diritto alla designazione v.q.p.r.d.

Articolo 4

Le pratiche colturali necessarie per garantire l'optimum di qualità dei v.q.p.r.d. formano oggetto di appropriate disposizioni adottate da ciascuno degli Stati membri interessati.

In una zona viticola l'irrigazione può essere effettuata soltanto qualora lo Stato membro interessato l'abbia autorizzata. Lo Stato membro può accordare tale autorizzazione soltanto se le condizioni ecologiche la giustificano.

Articolo 5

1. a) I v.q.p.r.d. sono ottenuti solo a base di uve provenienti da vitigni compresi nell'elenco di cui al paragrafo 1 dell'articolo 3 e raccolte nella regione determinata.

   La disposizione di cui sopra non osta a che un v.q.p.r.d. sia ottenuto alle condizioni previste all'articolo 3, paragrafo 3, o prodotto secondo pratiche tradizionali.

   b) Ogni persona fisica o giuridica, che disponga di uve o di mosti conformi alle condizioni richieste per ottenere i v.q.p.r.d. e di uve e mosti diversi, effettua una vinificazione distinta, in mancanza della quale il vino ottenuto non può essere un v.q.p.r.d.

2. La trasformazione delle uve di cui al paragrafo 1 a) in mosti e del mosto in vino è effettuata all'interno della regione determinata in cui le uve stesse sono raccolte.

La trasformazione può tuttavia effettuarsi al di fuori di tale regione, fatte salve adeguate disposizioni in materia di controllo e quando la regolamentazione dello Stato membro produttore lo autorizzi.

3. Le modalità di applicazione del presente articolo sono fissate secondo la procedura di cui all'articolo 7 del regolamento n. 24.

Esse prevedono in particolare:

— le disposizioni secondo cui gli Stati membri possono autorizzare deroghe alla norma secondo la quale la trasformazione di uve in mosti e del mosto in vino ha luogo all'interno della regione determinata,

— l'elenco dei v.q.p.r.d. che formano oggetto delle pratiche tradizionali di cui al paragrafo 1.

Articolo 6

1. Ogni Stato membro fissa una gradazione alcolometrica minima naturale per ciascuno dei v.q.p.r.d. ottenuti nel suo territorio. Per la fissazione di tale gradazione alcolometrica naturale, si tiene conto in particolare delle gradazioni alcolometriche costatate durante i dieci anni precedenti detta fissazione, prendendo in considerazione soltanto i raccolti di qualità soddisfacente ottenuti nelle terre più rappresentative della regione determinata.

2. Salvo deroghe da adottare secondo la procedura di cui all'articolo 7 del regolamento n. 24, le gradazioni alcolometriche di cui al paragrafo 1 non possono essere inferiori a:

6° nella zona A

7° nella zona B

8° nella zona C I

9° nella zona C II

9°5 nella zona C III

Le zone di cui al comma precedente sono quelle definite nell'allegato III del regolamento (CEE) n. 816/70.

Articolo 7

1. I particolari metodi di vinificazione per ottenere i v.q.p.r.d. sono definiti per ciascuno di tali vini da ciascuno degli Stati membri interessati.

2. Qualora le condizioni climatiche lo richiedano in una delle zone viticole di cui all'articolo 6, gli Stati membri interessati possono autorizzare l'aumento della gradazione alcolometrica naturale, effettiva o potenziale, dell'uva fresca, del mosto d'uva, del mosto d'uva parzialmente fermentato, del vino nuovo ancora in fermentazione e del vino atto a dare un v.q.p.r.d.

Tale aumento non può superare i limiti di cui all'articolo 18 del regolamento (CEE) n. 816/70 e può essere effettuato soltanto secondo i metodi e le condizioni di cui all'articolo 19 dello stesso regolamento ad esclusione del paragrafo 6.

Tuttavia, l'aumento della gradazione alcolometrica naturale mediante aggiunta di saccarosio in soluzione acquosa non può essere effettuato oltre il 30 giugno 1979 e può comportare soltanto un aumento massimo del 10 % del volume del prodotto impiegato.

3. Un vino che non ha una gradazione alcolometrica totale di almeno 9° non può essere un v.q.p.r.d.

Articolo 8

1. Le condizioni ed i limiti in cui si può procedere all'acidificazione e alla disacidificazione dell'uva fresca, del mosto d'uva, del mosto d'uva parzialmente fermentato e del vino nuovo ancora in fermentazione, nonché la procedura secondo cui possono essere concesse deroghe, sono quelli previsti all'articolo 20 del regolamento (CEE) n. 816/70.

2. Le condizioni ed i limiti in cui è possibile procedere alla dolcificazione dei v.q.p.r.d. sono quelli previsti all'articolo 21 del regolamento (CEE) n. 816/70.

Articolo 9

Ciascuna delle operazioni di cui agli articoli 7 e 8 è autorizzata soltanto se effettuata alle condizioni previste all'articolo 22 del regolamento (CEE) n. 816/70.

Fatte salve le disposizioni dell'articolo 5, paragrafo 2, essa può essere effettuata soltanto nella regione determinata in cui l'uva fresca utilizzata è stata raccolta.

Articolo 10

1. Per ciascuno dei v.q.p.r.d. lo Stato membro interessato fissa una resa per ettaro espressa in quantità d'uva, di mosto o di vino.

Per tale determinazione si tiene conto in particolare delle rese ottenute durante i dieci anni precedenti, prendendo in considerazione solo i raccolti di qualità soddisfacente ottenuti nei territori più rappresentativi della regione determinata.

Tale resa può formare oggetto di modifiche da parte dello Stato membro interessato.

2. Il superamento della resa di cui al paragrafo 1 determina il divieto di usare, per la totalità del raccolto, la denominazione rivendicata, salvo deroghe previste dalle regolamentazioni in vigore negli Stati membri.

Articolo 11

1. I produttori sono tenuti a sottoporre i vini che possono beneficiare della denominazione v.q.p.r.d. ad un esame analitico e ad un esame organolettico:

a) l'esame analitico riguarda come minimo i valori degli elementi caratteristici del v.q.p.r.d. in questione, che figurano tra quelli enumerati nell'allegato del presente regolamento.

I valori limite di tali elementi sono fissati per ciascuno dei v.q.p.r.d. dallo Stato membro produttore.

b) L'esame organolettico riguarda il colore, la limpidezza, l'odore e il sapore.

2. Gli esami di cui al paragrafo 1 possono essere effettuati mediante sondaggi dall'organismo competente designato da ciascuno Stato membro, finché disposizioni adeguate per la loro applicazione sistematica e generale non saranno adottate dal Consiglio che delibera su proposta della Commissione, secondo la procedura di voto dell'articolo 43, paragrafo 2, del trattato.

3. Finché non siano adottati metodi comunitari,

— i metodi di analisi applicati per l'esame degli elementi di cui al paragrafo 1, nonché in qualsiasi altro caso reso necessario per l'applicazione del presente regolamento, sono quelli indicati nell'allegato A della Convenzione internazionale per l'unificazione dei metodi di analisi e di valutazione dei vini del 13 ottobre 1954,

— nei casi in cui detto allegato non prevede un metodo per l'esame di alcuni degli elementi di cui al paragrafo 1, restano applicabili i metodi tradizionalmente usati in ciascuno degli Stati membri.

4. Le condizioni e le modalità d'applicazione del paragrafo 1 ed in particolare la destinazione dei vini che non soddisfano alle condizioni richieste dagli esami in questione, nonché le condizioni di tale destinazione, sono fissate secondo la procedura dell'articolo 7 del regolamento n. 24.

Articolo 12

1. La menzione comunitaria v.q.p.r.d. o una menzione specifica tradizionalmente usata negli Stati membri per designare taluni vini, possono essere utilizzate solamente per i vini conformi alle prescrizioni del presente regolamento e a quelle adottate in applicazione dello stesso.

2. Fatte salve le menzioni complementari ammesse dalle legislazioni nazionali, le menzioni specifiche tradizionali di cui al paragrafo 1 sono — a condizione che le disposizioni nazionali concernenti i vini in parola siano rispettate — le seguenti:

a) per la Germania:

— fino al 19 luglio 1971, le designazioni che indicano l'origine geografica dei vini, accompagnate dalle menzioni «Naturwein», «Originalabfüllung», «Spätlese», «Auslese», «Beerenauslese» o «Trockenbeerenauslese»,

— tuttavia, a decorrere dal 20 luglio 1971, alle designazioni tradizionali precedenti verranno sostituite le indicazioni di provenienza dei vini accompagnate dalla denominazione «Qualitätswein» o dalla denominazione «Qualitätswein mit Prädikat» unita ad una delle seguenti menzioni: «Kabinett», «Spätlese», «Auslese», «Beerenauslese» o «Trockenbeerenauslese».

b) per la Francia:

«Appellation d'origine contrôlée», «Appellation contrôlée», «Champagne» et «Vin délimité de qualité supérieure»,

c) per l'Italia:

«Denominazione di origine controllata» e «Denominazione di origine controllata e garantita»,

d) per il Lussemburgo:

«Marque nationale du vin luxembourgeois».

3. Il nome di una regione determinata può essere utilizzato per designare un vino soltanto se si tratta di un v.q.p.r.d., fatte salve le disposizioni dell'articolo 30, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 816/70.

4. Un v.q.p.r.d. viene messo in commercio con la denominazione della regione determinata che gli è stata riconosciuta dallo Stato membro produttore.

Un vino conforme alle prescrizioni del presente regolamento e a quelle adottate in applicazione dello stesso non può essere messo in commercio senza la menzione v.q.p.r.d. o senza una menzione specifica tradizionale di cui ai paragrafi 1 e 2.

La menzione v.q.p.r.d. deve figurare obbligatoriamente nel documento d'accompagnamento di cui all'articolo 29, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 816/70.

5. Il declassamento di un v.q.p.r.d. può avvenire nella fase della produzione alle condizioni previste dalle regolamentazioni nazionali; esso può avvenire nella fase del commercio solo quando un'alterazione rilevata nel corso dell'invecchiamento, del magazzinaggio o del trasporto abbia attenuato o modificato le caratteristiche del v.q.p.r.d. di cui si tratta.

6. Le modalità di applicazione del presente articolo e in particolare la destinazione dei v.q.p.r.d. declassati,

onnché le condizioni di tale destinazione vengono fissate secondo la procedura prevista dall'articolo 7 del regolamento n. 24.

Articolo 13

1. Ciascuno Stato membro assicura il controllo e la protezione dei v.q.p.r.d. commercializzati conformemente al presente regolamento.

2. Le modalità d'applicazione del presente articolo sono fissate secondo la procedura prevista dall'articolo 7 del regolamento n. 24.

Articolo 14

1. I quantitativi di uve, di mosti e di vini atti a dare v.q.p.r.d. nonché i v.q.p.r.d. formano oggetto di una dichiarazione distinta al momento delle dichiarazioni relative al raccolto ed alle giacenze di cui alle disposizioni adottate per l'applicazione dell'articolo 2 del regolamento n. 24.

2. Le modalità di applicazione del presente articolo sono fissate secondo la procedura prevista all'articolo 7 del regolamento n. 24.

Articolo 15

Oltre alle disposizioni previste dal presente regolamento, gli Stati membri produttori possono definire, tenendo conto degli usi leali e costanti, tutte le caratteristiche e le condizioni di produzione e di circolazione complementari o più rigorose per i vini di qualità prodotti in regioni determinate all'interno del loro territorio.

Articolo 16

Gli Stati membri e la Commissione si comunicano reciprocamente i dati necessari all'applicazione del presente regolamento. Le modalità della comunicazione della diffusione dei dati sono fissate secondo la procedura dell'articolo 7 del regolamento n. 24.

Articolo 17

Qualora siano necessarie disposizioni transitorie per facilitare il passaggio al regime istituito dal presente regolamento, in particolare nel caso in cui l'applicazione di detto regime alla data prevista incontri difficoltà notevoli, dette disposizioni vengono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 7 del regolamento n. 24. Esse sono applicabili fino al 31 agosto 1971 al più tardi.

Articolo 18

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile dal 1º giugno 1970.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 28 aprile 1970.

Per il Consiglio

Il Presidente

Ch. HÉGER

ALLEGATO

Elenco degli elementi che possono essere accolti in applicazione dell'articolo 11 e che consentono di caratterizzare i vini di qualità prodotti in regioni determinate

A. Stabiliti in base ad un esame organolettico

1. Colore
2. Limpidezza e deposito
3. Odore e sapore

B. Stabiliti in base a una prova del vino

4. Prova dell'aria
5. Prova del freddo

C. Stabiliti in base ad un esame microbiologico

6. Prova alla stufa
7. Aspetto del vino e del deposito

D. Stabiliti in base ad un'analisi fisicochimica

8. Densità
9. Gradazione alcolica
10. Estratto secco totale (ottenuto per densimetria)
11. Zuccheri riduttori
12. Saccarosio
13. Ceneri
14. Alcalinità delle ceneri
15. Acidità totale
16. Acidità volatile
17. Acidità fissa
18. pH
19. Anidride solforosa libera
20. Anidride solforosa totale

E. Stabiliti in base ad un'analisi complementare

21. Acido carbonico (vini frizzanti e spumanti, atm. a 20° C).